

Associazione culturale

Verbale di assemblea straordinaria dei Soci del 20 giugno 2019 - ore 21 - Salone conferenza piazza San Rocco 6, Rivoli.

Sono presenti, in proprio o per delega, i Soci sigg.:

Aiassa Mario, Barberis Maria Grazia, Barrina Antonietta, Bellato Rinaldo, Beltramino Carlo, Branca Stefania, Casale Nicola, Comba Agostina, Cordero Maria Teresa, Di Biase Giovanni, Dosio Valentino, Ducco Piero, Fontana Miranda, Francabandiera Innocenzo, Gallo Antonio, Giacone Claudio, Giacomelli Antonio, Gottero Carlo, Jona Mario, Lugli Agilulfo, Menegatti Mario, Menzio Antonella, Miniggio Piero, Moine Aldo, Moine Federico, Moiso Pier Andrea, Morizio Valter, Mosso Paolo, Nava Nicoletta, Pasqualotto Eloisa, Radich Federico, Rinaldi Gabriella, Romanelli Michele, Rossino Margherita, Siniscalchi Gelsomina, Ruggiero Michele, Sammartano Francesco, Santarella Michele, Segre Bruno, Simone Lorenzo, Siviero Silvano, Zorzi Carlo.

Presiede Carlo Zorzi, presidente dell'associazione;
Segretario verbalizzante: Federico Radich, socio.

Verificata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti e dei rappresentati per delega scritta (in totale, n.42 associati sul totale di n. 47 associati dell'associazione), il Presidente, dopo aver ringraziato i soci Federico Moine e Agilulfo Lugli per il lavoro svolto nella redazione del nuovo testo statutario, dichiara aperta l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno ai sensi dell'art.9 dello statuto, invitando il dott. Federico Moine, socio ed esperto della materia, a relazionare nel merito del primo e unico punto all'ordine del giorno:

- **Adeguamento Statuto dell'associazione, a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. n. 117/2017 e s.m.i.**

Dopo ampia discussione sul testo della bozza di Statuto presentata dal Consiglio Direttivo e allegata al presente verbale, conforme alla normativa del DLgs. n.117/2017 in materia di Associazioni di Promozione Sociale, si procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:
favorevoli 41, astenuti 1 (Dosio Valentino), contrari 0.

Viene dunque approvato il nuovo testo dello statuto sociale, che verrà sottoposto a regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, in esenzione da imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, del DLgs. n.117/2017, in quanto variazione statutaria di adeguamento a modifica ed integrazione normativa e da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, del DLgs. n.117/2017.

Alle ore 22,10 il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario verbalizzante
Federico Radich

Il Presidente
Carlo Zorzi

Associazione Culturale "LA MERIDIANA"

corso Francia 9 - 10098 Rivoli (TO)

la_meridiana@yahoo.it

www.lameridianadirivoli.it

RIVOLI
21.63
-8 LUG. 2019
ESENTE
De Neri

ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA MERIDIANA"

STATUTO

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito, ai sensi degli artt. 76 e 87 della Costituzione e del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione culturale La Meridiana APS", siglabile "La Meridiana APS", con sede legale nel Comune di Rivoli e di seguito indicato come APS.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. La durata dell'APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art.2 Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. i), e), v), w) del D.Lgs. n. 117/2017, persegue le seguenti specifiche finalità:
 - promuovere lo studio e la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali mediante convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo;
 - elaborare proposte nei confronti degli enti pubblici finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente;
 - favorire il libero confronto tra le tendenze politiche e sociali che si richiamano alle culture riformistiche, laiche, socialiste, liberali, ambientaliste ed al pensiero spirituale e religioso;
 - sviluppare l'analisi della realtà sociale, politica, culturale ed economica delle società industriali avanzate;
 - promuovere la cultura della legalità e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
 - promuovere gli scambi internazionali per lo studio e la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni di altri paesi mediante convegni, mostre e pubblicazioni e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo;
 - diffondere la sensibilità a favore di una più estesa e solida Federazione europea, nel quadro di un rafforzamento della collaborazione tra i popoli a livello mondiale.

Art.3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale, come appresso indicato:
 - organizzare convegni, dibattiti, mostre, rassegne, workshop, concerti e qualsiasi altro tipo di iniziative, dirette o indirette, occasionali o continuative, che siano funzionali a tali finalità;
 - editare in proprio o contribuire ad editare pubblicazioni occasionali e/o periodiche;
 - organizzare e/o contribuire ad organizzare momenti di formazione e laboratori;
 - operare per la salvaguardia dei beni storico-artistici e ambientali;
 - organizzare in proprio e/o partecipare ad iniziative organizzate da altre associazioni nell'ambito del volontariato e della solidarietà, con finalità culturali, ambientali, ricreative, sportive, di promozione della legalità e dei diritti civili.
2. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'APS eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13, comma 6, del D.Lgs. n.117/2017.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DpR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera anche sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.
8. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, c.5 del D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art.4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili e immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - possibili finanziamenti del Fondo sociale europeo o altri finanziamenti o contributi europei, nazionali, regionali o locali, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - attività diverse quali:
 - a. somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni o raduni;
 - b. raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - c. esercizio, in via marginale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale e di iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento (a titolo esemplificativo, feste e sottoscrizioni, anche a premi), nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;
 - d. eventuali sponsorizzazioni di iniziative o eventi.
3. L'esercizio sociale dell' APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS le persone fisiche o altri enti senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano per la loro attuazione.
2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione del Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici, religiosi o economici. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione degli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
 - senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività oggettivamente contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.



9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art.7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS e alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art.8 Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo di ogni anno la quota associativa dell'anno corrente, nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti di effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art.9 Organi dell'APS

1. Sono organi dell'APS:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente;
 - L'Organo di controllo.

Art.10 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria



l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea deve inoltre eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, che lo sottoscrive insieme Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Art.11 Assemblea Ordinaria dei soci

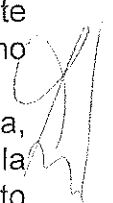
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca il/i componente/i dell'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed
- 

- attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art.12 Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art.13 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti tra i soci, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
 2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
 3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
 4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed essi rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
 8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- 

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

Art.14 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS ; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente.
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art.15 Organo di controllo

1. L'organo di controllo viene nominato dall'Assemblea e può essere composto da tre membri oppure monocratico, sulla base delle deliberazioni assembleari.
2. L'organo di controllo, se scelto tra i soci, non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.



4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 Presidente onorario e soci onorari

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.
3. Possono altresì acquisire la qualifica di socio onorario, nominato dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo, in misura di massima di due soci onorari per ciascun anno solare, i soggetti che, per particolari motivazioni meritorie, hanno contribuito in misura rilevante al perseguimento degli scopi dell'APS.
4. I soci onorari hanno tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art.17 Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art.18 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.19 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Rivoli, 20 giugno 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. O. Z.', written over a horizontal line.